

COMUNE DI FURTEI

Provincia del Medio Campidano

Via Circonvallazione n. 29
– tel. 0709303727 – fax 0709305035

Ufficio Tecnico

Ordinanza n. 6
del 15.06.2017

Prot. n° 4364
del 15.06.2017

Oggetto: Chiusura al traffico ponte sul Flumini Mannu in loc. Bamisa

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale ha accertato il crollo di una parte della rampa del ponte sul Flumini Mannu ubicato in località Bamisa, nonché il potenziale crollo di una altra parte delle stessa rampa;

TENUTO CONTO che tale ponte è utilizzato quotidianamente da veicoli leggeri ma anche da mezzi pesanti quali trattori ed in questo periodo mietitrebbie;

CONSIDERATO che a causa della ridotta larghezza del ponte, circoscrivendo la sola parte crollata non rimarrebbe spazio sufficiente al passaggio di una vettura in sicurezza;

RITENUTO per motivi di pubblica incolumità dover sospendere la circolazione di tutti i mezzi nel suddetto ponte in attesa del ripristino, disponendo la deviazione del traffico locale nelle altre strade limitrofe, con apposizione della cartellonistica stradale di interruzione strada;

VISTO il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con D.Lgs n° 9/2002;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada” approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO che per motivi di di pubblica incolumità e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DISPONE

per i citati motivi:

con decorrenza immediata la chiusura totale del Ponte sito in Località Bamisa, con divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli, sino al ripristino delle condizioni di stabilità;

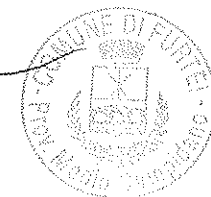
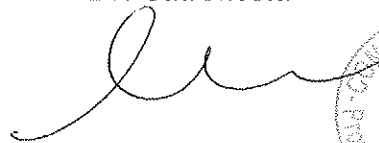
ORDINA

al servizio manutentivo del Comune di Furtei, di apporre, a propria cura e spese, la necessaria segnaletica di cui al D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con particolare riguardo alle barriere e alla visibilità notturna;

1. A richiesta degli interessati la forza pubblica potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del nuovo C.d.S. per gravi e indifferibili esigenze o per accertate necessità le seguenti deroghe o permessi: Residenti, Forze dell'Ordine, autoambulanze, espositori muniti di autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale, subordinandole a specifiche condizioni e cautele;
 2. L'ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione;
 3. Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;
- In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/1992.
- A norma dell'art.8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Sergi Antonio.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale 15 giugno 2017

IL SINDACO
Dr. Cau Nicola



La presente va notificata a :

1. Prefettura CAGLIARI
2. Carabinieri FURTEI
3. Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Segreteria, Compagnia Barracellare, SEDE